



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 169 DEL 6 marzo 2015

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) TIM CUP

##### Gare del 4-5 marzo 2015 - Semifinali andata

Juventus-Fiorentina 1-2

Lazio-Napoli 1-1

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 6 marzo 2015, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 72

#### 1) TIM CUP

##### Gare del 4-5 marzo 2015 - Semifinali andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

#### a) SOCIETA'

*Il Giudice sportivo,*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali andata sostenitori delle Società **Fiorentina, Juventus, Lazio e Napoli** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

169/474



considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

### **delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 4° e 34° del primo tempo ed al 9°, 10° e 18° del secondo tempo, indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria cori insultanti espressivi di discriminazione territoriale; con recidiva specifica; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

### **b) CALCIATORI**

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**BADELJ Milan** (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

**BALDE DIAO Keita** (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

**MESTO Giandomenico** (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

#### **PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

#### **AMMONIZIONE**

#### **PRIMA SANZIONE**

**ALBIOL TORTAJADA Raul** (Napoli)

**BASANTA Jose Maria** (Fiorentina)

**BASTA Dusan** (Lazio)

**BRITOS CABRERA Miguel Angel** (Napoli)

**CACERES SILVA Jose Martin** (Juventus)

**GABBIADINI Manolo** (Napoli)

**INLER Gokhan** (Napoli)

**KLOSE Miroslaw Josef** (Lazio)

**KURTIC Jasmin** (Fiorentina)

**MARCHISIO Claudio** (Juventus)

**POGBA Paul Labile** (Juventus)

**TEVEZ Carlos Alberto** (Juventus)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

**FERNANDEZ Matias Ariel** (Fiorentina)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 MARZO 2015

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*